

ANTICIPAZIONI

FABIO NICOLICCHIA

I limiti al controllo in Cassazione dei provvedimenti in tema di prevenzione patrimoniale: profili di precarietà costituzionale*

L'erosione degli spazi di critica concessi alle parti in sede di impugnazione è fenomeno di per sé preoccupante, ma che assume dimensioni ancor più allarmanti quando si accompagna a monte all'indeterminatezza dei presupposti sostanziali per l'adozione di misure che incidono profondamente sulla sfera giuridica del singolo, come avviene nel caso delle misure di prevenzione patrimoniali. Nel presente contributo l'Autore passa in rassegna i principali profili di precarietà costituzionale derivanti dallo sbarramento all'accesso al giudizio di legittimità posto dalla vacua nozione di «violazione di legge» ex artt. 10 e 27 del d.lgs. n. 159/2011.

*The Court of Cassation's Review on Patrimonial Preventive Measures: Issues of Constitutionality**

The strengthening of the conditions for the admissibility of the appeal to the Court of Cassation is ex se troubling, and this is even more true when it goes together with the vagueness of the substantial grounds for the application of coercive measures such as patrimonial preventive measures. In the paper the Author examines the main issues of constitutionality with regard to the limits of access to the Court of Cassation deriving from the undefined notion of «violation of law» according to art. 10 and 27 of d.lgs. n. 159/2011.

SOMMARIO: 1. I limiti al ricorso per cassazione ex art. 27 d.lgs. n. 159/2011 nel c.d. “diritto vivente”. - 2. Autonomia del sistema di prevenzione e censure di ragionevolezza. - 3. I limiti al controllo in Cassazione alla prova del diritto di difesa e dei principi del giusto processo. - 4. Le ragioni della legalità processuale.

1. *I limiti al ricorso per cassazione ex art. 27 d.lgs. n. 159/2011 nel c.d. “diritto vivente”.* L'erosione degli spazi di critica concessi alle parti attraverso lo strumento delle impugnazioni è fenomeno di per sé generalmente preoccupante, ma che assume dimensioni ancor più allarmanti quando si accompagna a monte all'indeterminatezza dei presupposti sostanziali per l'adozione di misure che incidono profondamente sulla sfera giuridica del singolo. È esattamente questo il micidiale binomio che viene ad essere nel contesto della prevenzione patrimoniale *praeter delictum*, dove consistenti ostacoli nell'accesso ai controlli sulle decisioni in materia di sequestro e confisca rischiano di produrre esiti esiziali sull'effettività delle garanzie dell'individuo. Eppure un sistema di rimedi articolato nelle forme del triplo grado di giudizio quale quello descritto dall'art. 27 del d.lgs. n. 159/2011 potrebbe a primo acchito restituire l'impressione di un assetto senz'altro conforme ai contenuti

delle prerogative costituzionali¹; ad uno sguardo più attento, però, l'iniziale intuizione si rivela il frutto di un errore prospettico paradossalmente riconducibile appunto alla graduale "giurisdizionalizzazione" del procedimento per l'applicazione delle misure *de quibus*. L'incremento delle garanzie, a fronte dell'effetto inizialmente «rassicurante», non riesce infatti a rimediare alle carenze endemiche di un contesto in cui il rito rimane giocoforza relegato al ruolo di «mero simulacro della giurisdizione sin tanto che si chiede al giudice di limitare i diritti individuali sulla base di giudizi ipotetici o presunzioni»².

Questa prima constatazione di ordine generale induce a soffermarsi più da vicino su alcuni specifici congegni presenti nel d.lgs. n. 159/2011 più fortemente gravati dal sospetto di un'insanabile contraddizione con le garanzie della Carta fondamentale e, con riguardo alla materia delle impugnazioni qui in rilievo, svetta allora il problema del limite al ricorso per cassazione previsto dall'art. 10, co. 3, del d.lgs. n. 159/2011, a sua volta richiamato dal già citato art. 27 per ciò che concerne nello specifico l'ambito della prevenzione patrimoniale. Come noto, in forza del combinato disposto delle due norme l'impugnazione avverso il decreto pronunciato dalla Corte di appello è infatti ammessa solo per «violazione di legge», nozione già in precedenza adoperata dall'art. 4, co. 11, l. n. 1423/1956.

Non mancano le ragioni per sostenere che un simile inciso non potrebbe invero avere alcun effetto derogatorio rispetto al regime generalmente stabilito dall'art. 606 c.p.p. per ciò che concerne i casi in cui è possibile adire la Suprema Corte³. Particolarmente persuasivo risulta al riguardo soprattutto

*Il presente scritto è destinato al volume collettaneo *Confische di prevenzione e diritti della persona*, a cura di F. Morelli, di prossima pubblicazione con la casa editrice Jovene. Si ringraziano l'editore ed il curatore per averne permesso l'anticipazione in questa sede.

¹ Si allude *in primis* al *coté* di garanzie minimali riconducibili alla nozione di giusto processo costituzionale e convenzionale, pacificamente applicabili anche nella sede dell'accertamento di prevenzione patrimoniale. Si veda al riguardo Corte EDU, II Sez., 13 novembre 2007, *Bocellari e Rizza c. Italia*, nonché Corte cost., n. 93 del 2010. Cfr. altresì in dottrina BARGI, "Processo al patrimonio" e principi del giusto processo, in *La giustizia patrimoniale penale*, I t., a cura di BARGI - CISTERNA, Torino, 2011, 31 ss.

² Così testualmente CERESA GASTALDO, *Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l'incolnabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 8, il quale avverte dei rischi insiti in un simile «effetto ingannevole». Si veda poi per tutti e già precedentemente, NOBILI, *Contributo allo studio del processo di prevenzione "praeter delictum"*, Bergamo, 1974, 10, dove per le stesse ragioni l'Autore identifica nella giurisdizione di prevenzione «un vero e proprio *monstrum*».

³ GUERRINI, MAZZA, RIONDATO, *Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali*, Padova, 2004, 237; nonché MARGARITELLI, *Le impugnazioni nel procedimento di prevenzione*, in *Le impugna-*

l'argomento storico secondo cui la dizione dell'art. 10, co. 3 - come si è detto direttamente ereditata dalla formulazione vigente già nel 1956 ed analoga a quella contenuta nell'art. 111, co. 7, Cost. - andrebbe interpretata alla luce del quadro normativo esistente all'epoca dell'adozione della Costituzione repubblicana, allorché la sistematica del codice di procedura penale riconduceva tutte le censure proponibili innanzi alla Cassazione, ivi incluso il c.d. vizio di motivazione, al *genus* della violazione di legge⁴.

Tuttavia, secondo l'indirizzo giurisprudenziale nettamente prevalente, nel tempo promosso addirittura al rango di vero e proprio "diritto vivente"⁵, appunto in forza della suddetta formulazione non sarebbero sindacabili dinanzi alla Corte di legittimità eventuali carenze motivazionali del provvedimento emesso dal giudice d'appello. Più nel dettaglio il ricorso per cassazione andrebbe considerato ammissibile solo quando diretto a contestare la radicale assenza grafica dell'apparato giustificativo ovvero nei casi in cui la motivazione stessa sia resa in forma meramente apparente poiché sguarnita dei più elementari requisiti di coerenza ed intellegibilità, unica evenienza comunque ri-

zioni penali, II t., a cura di GAITO, Torino, 1998, 1185, secondo cui nell'ambito del procedimento di prevenzione i motivi di ricorso per cassazione potrebbero ritenersi addirittura più estesi rispetto a quelli elencati dall'art. 606 c.p.p. In tema anche BENE, *Questioni aperte in tema di impugnazioni nel procedimento di prevenzione*, in *Arch. pen.*, 2012, 16 ss.; nonché, diffusamente, GAITO, FURFARO, *Il ricorso per cassazione e il giudizio di legittimità*, in *Misure di prevenzione*, a cura di Furfaro, Torino, 2013, 618 ss.

⁴ Si veda SILVESTRI, *Misure di prevenzione e metamorfosi del ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2011, II, 202-203; nonché VALENTINI, *Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di prevenzione*, Padova, 2008, 10 ss. Aderisce all'impostazione prevalente in dottrina, con precipuo riguardo al ricorso *omisso medio* proposto ai sensi dell'art. 311, co. 2, c.p.p., Cass., Sez. un., 26 febbraio 1991, Bruno, in *Cass. pen.*, 1991, 490 ss. Più in generale, si interroga sul reale significato della locuzione costituzionale CELLETTI, *Riflessioni sul significato «costituzionale» del ricorso per violazione di legge alla Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma 7, della Carta fondamentale della Repubblica italiana*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, 13 ss. Pare significativo che l'Autore, pur manifestando una «personale preferenza» per la tesi che individua la funzione principale della previsione in rilievo nella tutela della funzione nomofilattica assegnata alla Corte, non può non riconoscere l'esistenza di una concorrente esigenza «più immediata, di diritto per così dire "soggettivo", consistente nell'assicurare "in ogni caso" - anche al di fuori delle espresse statuizioni della legge ordinaria - la possibilità di denunciare avanti la Corte gli *errores in procedendo* e quelli *in iudicando in iure* (oltre al difetto assoluto di motivazione) ascrivibili alla sentenza del giudice di merito» (p. 16). Per una diversa prospettiva, incline invece a privilegiare il ruolo nomofilattico della Corte, CAPUTO, *Giudizio penale di legittimità e vizio di motivazione*, Milano, 2021, 17-18.

⁵ Questa costituisce infatti la premessa (mai smentita dalla Consulta) sulla quale si fondano le ordinanze di rimessione che hanno sottoposto alla Corte costituzionale il sindacato di legittimità sulla limitazione del diritto ad impugnare contenuta nell'art. 10, co. 3, del d.lgs. n. 159/2011. Cfr. da ultimo Cass., Sez. V, 16 maggio 2014, Grillone, in *Arch. n. proc. pen.*, 2014, 551.

conducibile alla violazione degli artt. 125 c.p.p. e 111 Cost. Si collocherebbe invece al di fuori del perimetro di ammissibilità tracciato dall'art. 10 ogni doglianza attinente alla contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quantunque astrattamente rilevante *ex art.* 606, lett. e), c.p.p.⁶.

2. *Autonomia del sistema di prevenzione e censure di ragionevolezza.* Quest'interpretazione ha ricevuto l'avallo del giudice delle leggi in due distinte occasioni. In entrambi i casi la Corte costituzionale era stata chiamata ad esprimersi sulla compatibilità dell'assetto illustrato con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. In un primo momento la Consulta ha così ritenuto perfettamente legittima e ragionevole la restrizione del diritto ad impugnare di cui trattasi rispetto a quanto invece previsto nell'ambito del procedimento penale dall'art. 606 lett. e) c.p.p., nonché in rapporto alla disciplina del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti riguardanti le misure di sicurezza e quelli assunti a norma dell'art. 6 della legge n. 401/1989. In un *decisum* piuttosto stringato i giudici si erano in quell'occasione limitati a prendere atto del carattere non «costituzionalmente obbligato» del risultato perseguito dal rimettente, avendo altresì buon gioco nel sottolineare l'eterogeneità sussistente tra il procedimento di prevenzione e gli altri settori assunti a termine di comparazione, pur senza evidenziare invero le difformità che avrebbero concretamente smentito l'irragionevolezza *prima facie* ravvisata dal giudice *a quo*⁷.

L'orientamento è stato ribadito anche dopo l'entrata in vigore del c.d. “codice antimafia” e questa volta proprio con precipuo riguardo alla prevenzione patrimoniale, assumendo come principale termine di paragone del giudizio di ragionevolezza la disciplina della confisca disposta *ex art.* 12-*sexies* del d.l. n. 306/1992⁸. Un importante elemento di novità rispetto alla precedente deci-

⁶ Cfr., Cass., Sez. un., 28 maggio 2003, Pellegrino, in *Mass. Uff.*, n. 224611 anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali. In dottrina FILIPPI, *Il procedimento di prevenzione patrimoniale. Le misure “antimafia” tra sicurezza pubblica e garanzie individuali*, Padova, 2002, 579; DE FILIPPIS, *La violazione di legge come limite al controllo sulle misure di prevenzione in Cassazione*, in *Arch. pen.*, 2013, 1 ss.; nonché, più in generale, IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, 366 ss.

⁷ Il riferimento va a Corte cost., n. 321 del 2004, annotata da MOLINARI, *Le misure di prevenzione e il diritto di difesa in Cassazione dimezzato*, in *Cass. pen.*, 2005, 414 ss., secondo cui è «sbrigativo il riferimento alle peculiarità proprie degli istituti» operato dalla Corte. Si tratta di decisione «modestamente argomentata rispetto alle articolate censure contenute nell'ordinanza di rimessione» anche secondo GAITO - FURFARO, *Il ricorso per cassazione e il giudizio di legittimità*, cit., 617.

⁸ Corte cost., n. 106 del 2015.

sione della Consulta era qui rappresentato dall'esplicita considerazione del disposto dell'art. 18 del d.lgs. n. 159/2011, il quale ammette oggi il ricorso alle misure *de quibus* «indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto» esaltandone così, a dire del rimettente, la connotazione schiettamente sanzionatoria⁹, ma soprattutto alleggerendo ulteriormente i presupposti che consentono l'ablazione patrimoniale. Nemmeno in quell'occasione la Corte ritenne però di aderire ai dubbi di costituzionalità palesati, pur premurandosi di fornire almeno una motivazione più articolata rispetto a quella del precedente del 2004.

Anche la sentenza n. 106 del 2015 faceva innanzitutto leva decisiva sul ritenuto carattere di autonomia del sistema di prevenzione, insistendo ancora sull'impossibilità di ravvisare una violazione del canone di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost. attraverso il raffronto con istituti estranei al sistema della giustizia *praeter delictum*¹⁰.

Più nel dettaglio, per ciò che concerne il paragone con le previsioni contenute nel codice di rito, la Consulta sottolineava nuovamente le «profonde differenze» tra procedimento penale ed accertamento di prevenzione, sostanzialmente riconducibili al fatto che nel primo l'applicazione della sanzione discende dalla verifica di un «determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo» mentre nell'altro contesto rileverebbe piuttosto «una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato». Il confronto con le facoltà di impugnazione assicurate nei confronti della confisca *ex art. 12-sexies* del d.l. n. 306/1992 era a dire della Corte parimenti scorretto poiché osterebbe al raffronto la natura *sui generis* di quest'ultimo istituto così come affermata in alcuni precedenti di legittimità.

⁹ Diffusamente al riguardo MURONE, *Peculiarità del controllo di legittimità nel procedimento di prevenzione patrimoniale*, in *questa Rivista*, 2017, 9 ss.

¹⁰ Fa eccezione l'argomento invero poco convincente speso dalla Corte secondo cui la declaratoria di incostituzionalità richiesta sarebbe stata in ogni caso impedita dalla diversità di trattamento tra misure di prevenzione personali e patrimoniali che si sarebbe venuta a creare nell'ipotesi di accoglimento della questione di legittimità proposta. La notazione non pare infatti in alcuna maniera condivisibile poiché, in presenza di una riscontrata violazione delle previsioni costituzionali, non si potrebbe certo giustificare la sopravvivenza di una restrizione illegittima solo in ragione del trattamento peggiore ancora riservato al settore della prevenzione personale. Al contrario, l'effetto naturale di un *revirement* della Consulta rispetto alla posizione del 2004 sarebbe stato quello di una uniformazione «al rialzo» degli spazi del ricorso per violazione di legge anche per le misure di prevenzione personali attraverso una c.d. declaratoria di incostituzionalità consequenziale (art. 27 ultimo periodo della l. 11 marzo 1953, n. 87) dell'art. 10, co. 3, d.lgs. n. 159/2011, smentendo così in radice l'irrazionalità paventata.

Nella specie la confisca *ex art. 12-sexies* sarebbe infatti «principalmente diretta ad impedire la commissione di nuovi reati», mentre la confisca di prevenzione risulterebbe più generalmente necessaria a sottrarre la disponibilità del bene a determinate categorie di soggetti destinatari.

Ebbene, se non è dubitabile che le difformità scrupolosamente passate in rassegna dalla Consulta potrebbero in effetti integrare tratti differenziali senz'altro rilevanti sul piano teorico-classificatorio, appare meno chiaro come dette discrepanze possano invece incidere sullo scrutinio di ragionevolezza demandato al giudice costituzionale.

Al fine di fugare il dubbio di ragionevolezza del giudice *a quo* la Corte avrebbe dovuto spiegare in che maniera le differenze tra i vari istituti consentano di giustificare la scelta di limitare il ricorso per cassazione al caso della violazione di legge solo per le misure di prevenzione, e ciò anche se proprio in quel caso la compressione dei diritti del destinatario della confisca può avvenire in presenza di presupposti sostanziali assai più labili rispetto a quelli che devono invece sussistere per le altre fattispecie in cui l'impugnazione di legittimità è garantita senza limitazioni di sorta.

Si fatica insomma a comprendere come le «profonde differenze» evocate dalla Corte - vere o apparenti che siano¹¹ - possano condizionare gli esiti del giudizio di ragionevolezza a fronte di un medesimo risultato pratico cui conducono tutte le misure prese in considerazione¹². L'autonoma dignità teorica ipoteticamente da riconoscere al sistema della prevenzione non può insomma di per sé smentire la ferrea constatazione logica per cui ad una maggiore discrezionalità applicativa dovrebbe corrispondere un impegno motivazionale

¹¹ La dottrina largamente maggioritaria è scettica circa la reale autonomia del sistema di prevenzione rispetto agli scopi ed alle funzioni della repressione penale propriamente intesa. Si veda ad esempio MAZZA, *La presunzione d'innocenza messa alla prova*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 11, dove ci si sofferma sul «fenomeno dell'osmosi fra processo penale e sistema di prevenzione». Organicamente anche ORLANDI, *Il sistema di prevenzione tra esigenze di politica criminale e principi fondamentali*, in *La giustizia penale preventiva. Ricordando Giovanni Conso*, Milano, 2016, 5 ss.

¹² Ciò risulta tanto più vero in ragione del fatto che, in altre occasioni, la giurisprudenza non si è peritata a valorizzare le analogie esistenti tra le misure di prevenzione ed altri istituti del processo penale quando il parallelismo era utile ad estendere la portata applicativa delle prime. Si allude, proprio con riguardo all'ablazione patrimoniale, a Cass., Sez. un., 26 aprile 2014, Spinelli, in *Cass. pen.*, 2015, 3520, annotata da MAUGERI, *Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitidze della Corte EDU sul civil forfeiture*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, 942 ss., la quale esclude la natura sanzionatoria della confisca di prevenzione e di conseguenza l'applicabilità del divieto di irretroattività imposto dall'art. 2 c.p. appunto sulla base della ritenuta assimilabilità dell'istituto alle misure di sicurezza.

tanto più intenso da parte del giudice e - in via del tutto consequenziale - possibilità di controllo in sede di impugnazione almeno pari a quelle assicurate in relazione a provvedimenti che si fondano su presupposti di fatto più stringenti¹³.

Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità più sensibile al dettato costituzionale aveva già tempo addietro tentato di dissuadere dall'uso strumentale «di un malinteso concetto di “autonomia”» al fine di giustificare evidenti differenze di trattamento tra procedimento di prevenzione ed altri contesti di accertamento bollando senza troppi giri di parole un simile *modus procedendi* come «operazione concettualmente scorretta»¹⁴.

È a questo punto lecito sospettare che l'ossessivo richiamo all'autonomia del procedimento di prevenzione operato dal giudice costituzionale rappresenti null'altro che un *commodus discessus* utile ad evitare di confrontarsi davvero con le obiezioni legate all'irragionevolezza dell'attuale regime.

D'altro canto si potrebbe essere indotti a concludere che, alla luce del duplice precedente costituzionale, ulteriori censure riferite alla violazione del canone prescritto dall'art. 3 Cost. sarebbero anch'esse verosimilmente destinate ad infrangersi ancora sullo scoglio della ritenuta autonomia del sistema di prevenzione, e ciò anche a causa di alcuni approdi argomentativi della giurisprudenza della Corte EDU non troppo distanti da quelli che hanno sinora caratterizzato l'incedere argomentativo del giudice costituzionale domestico. Anche in sede europea ci si è infatti dimostrati inclini a valorizzare nella massima misura i tratti di autonomia del sistema di prevenzione così da escludere l'applicabilità delle garanzie che la Convenzione dedica agli istituti di matrice schiettamente penale¹⁵.

Va però al riguardo precisato che, quando la Corte di Strasburgo è chiamata a valutare la possibilità di applicare i presidi convenzionali espressamente riservati ad «ogni persona accusata di un reato» ovvero le garanzie in tema di lega-

¹³ In questo senso, con esplicito riguardo al profilo dell'impegno motivazionale, NOBILI, *Le «informazioni» della pubblica sicurezza e la prova, nel processo di prevenzione*, in *Le misure di prevenzione (Atti del Convegno di Alghero)*, Milano, 1975, 255.

¹⁴ Testualmente Cass., Sez. un., 25 maggio 2010, Cagnazzo, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, 416.

¹⁵ Cfr., proprio con riguardo alla impossibilità di ricondurre la confisca di prevenzione al concetto di materia penale ex art. 7 della Convenzione, Corte EDU, 15 aprile 1991, *M. c. Italia*. Più di recente, questa volta con riguardo all'inapplicabilità dell'art. 6 nei suoi aspetti penali al procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali, Corte EDU, 23 febbraio 2017, *De Tommaso c. Italia*, § 143.

lità della «pena», appare effettivamente necessaria un'analisi delle analogie e delle differenze che sussistono tra la prevenzione patrimoniale e le altre fattispecie pacificamente riconducibili al concetto di accusa e sanzione penale al fine di valutare la possibilità di sussumere anche la prima nel concetto di “materia penale”. Le cose stanno invece in maniera diversa in occasione del vaglio di ragionevolezza demandato alla Corte costituzionale, dove a venire in questione non è tanto l'appartenenza ad un *genus* comune bensì appunto la giustificabilità razionale di un trattamento normativo diversificato tra istituti dotati di analoghi effetti sostanziali nella sfera giuridica del destinatario.

3. I limiti al controllo in Cassazione alla prova del diritto di difesa e dei principi del giusto processo. Le censure riferite alla violazione del diritto di difesa conservano una loro autonoma consistenza anche al di là delle obiezioni legate alla violazione dell'art. 3 Cost.

Constatazioni analoghe a quelle inerenti alla labilità dei presupposti applicativi delle misure *de quibus* bastano infatti di per sé a far dubitare della legittimità costituzionale del limite al rimedio impugnatorio di terza istanza a prescindere dalla disciplina riservata ad altre fattispecie equiparabili alle misure di prevenzione. Del resto, è difficile non convenire con l'assunto di chi denuncia che il filtro della violazione di legge, almeno così come riduttivamente inteso in giurisprudenza, «indebolisce, fin quasi ad eliminarla, l'effettività del controllo della congruenza logica del giudizio di tipo prettamente indiziario su fattispecie di pericolosità dotate di scarsa determinatezza, contribuendo così a rendere concreto il pericolo di un intervento giurisdizionale meramente apparente»¹⁶. In quest'ottica l'assenza di controlli sufficientemente approfonditi sulla tenuta logica della motivazione – alla quale è affidato il cruciale compito di assicurare l'«effettività della tutela dei diritti fondamentali» – si salda in un tutt'uno con gli evanescenti presupposti posti a fondamento delle misure di prevenzione patrimoniali e con l'inversione dell'onere della prova che caratterizza il regime della confisca *ex art.* 24 del d.lgs. 159/2011¹⁷, portando così a coerente compimento il disegno di un indebolimento “a tutto campo” delle

¹⁶ In questi termini SILVESTRI, *Misure di prevenzione*, cit., 206, richiamandosi a CORTESI - FILIPPI, voce *Procedimento di prevenzione*, in *Dig. Pen.*, II, Torino, 2005, 1109.

¹⁷ Per questa e per le precedenti notazioni si veda IASEVOLI, *Fattispecie di sospetto, processo di prevenzione e controllo sulla motivazione*, in *Crit. del dir.*, 2013, 183 ss.

chances difensive che appare davvero difficilmente conciliabile con il contenuto dell'art. 24 Cost.¹⁸.

Il quadro in esame stride inoltre con alcuni dei principi basilari in tema di giusto processo dettati dall'art. 111 Cost. Un primo problema potrebbe così porsi in rapporto allo stesso obbligo di motivazione sancito dal co. 6 della disposizione costituzionale, prescrizione che a dire di alcuni rischia di rimanere svuotata del suo reale significato una volta escluso ogni sindacato del giudice di legittimità sulla coerenza e sulla logicità delle giustificazioni addotte dal provvedimento di prevenzione. In termini più diretti, il dovere di motivare costituzionalmente presidiato rischia di finire degradato a mera garanzia formale se non inteso quale dovere di motivare *bene*, apprestando conseguentemente strumenti che consentano all'interessato di contestare se del caso non solo l'assenza, ma anche la qualità della motivazione¹⁹. Certo si potrebbe obiettare per certi versi fondatamente che non sussiste in verità un rapporto di implicazione logica necessaria tra la prescrizione contenuta nell'art. 111, co. 6, Cost. e l'ampiezza del sindacato della Cassazione. In termini più diretti, pur ammettendo che all'obbligo di motivare ogni provvedimento giurisdizionale deve giocoforza corrispondere che l'esatta osservanza dell'onere possa essere vagliata mediante opportuni rimedi processuali, ciò non comporta che debba per forza essere la Suprema Corte a farsi carico di questo compito tanto più che – con riguardo allo specifico tema della prevenzione patrimoniale – il controllo di legittimità è come noto costituzionalmente imposto solo per i provvedimenti in materia di libertà personale.

¹⁸ A tale riguardo deve essere incidentalmente segnalato un altro passaggio criticabile contenuto nella sentenza n. 106/2015 nella specie relativo al frangente in cui la Corte costituzionale, pur riconoscendo che «la confisca può essere disgiunta dall'applicazione della misura di prevenzione personale» con correlativo abbassamento dello *standard* necessario e sufficiente all'ablazione, afferma d'altra parte che «non è su questi casi particolari» che potrebbero fondarsi le censure di irragionevolezza proposte. A ben vedere però, la semplice eventualità dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale slegata dalla valutazione di pericolosità richiesta per l'assoggettamento a misure di prevenzione personali basta a nostro avviso di per sé a legittimare il dubbio di costituzionalità illustrato.

¹⁹ In termini anche GATTO, FURFARO, *Il ricorso per cassazione e il giudizio di legittimità*, cit., 623, secondo i quali escludendo «la possibilità di controllare la congruenza della struttura logica della motivazione, si determina una innegabile contrazione del livello di effettività della tutela apprestata dall'obbligo di motivazione, condannato a rimanere vuota previsione sguarnita di un reale presidio». Cfr. anche FILIPPI, *Il ricorso in cassazione per "violazione di legge"*, in *questa Rivista*, 2014, 246, il quale arriva a chiedersi in maniera provocatoria se, in forza del limite alla ricorribilità in esame, «allora il giudice è legittimato a motivare in modo illogico».

D'altro canto, però, le ragioni che inducono a ravvisare un contrasto tra l'obbligo di motivazione costituzionalmente imposto ed il combinato disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159/2011 si collocano pur sempre su di un piano teorico diverso rispetto a quello del co. 7 dell'art. 111 Cost. Ciò vale in altre parole a dire che, fermi restando ovviamente i limiti fissati dalla disposizione appena citata in punto di ricorribilità in Cassazione, rimane vero che ove la legge ammetta l'esperimento del ricorso avverso provvedimenti anche diversi da quelli sulla libertà personale, difficilmente la scelta potrà dirsi coerente rispetto al dovere di motivare affermato dal co. 6 se si finisce per ignorare deliberatamente carenze giustificative almeno astrattamente assai importanti in quanto estranee all'angusta nozione di violazione di legge così come interpretata dall'indirizzo giurisprudenziale oggi invalso.

I dubbi riferiti alla conformità del disposto dell'art. 10, co. 3, del d.lgs. n. 159/2011 rispetto all'obbligo di motivare ogni provvedimento giurisdizionale vengono poi esaltate da una particolare dinamica procedimentale. Si ricorderà che nel citato precedente del 2015, al fine di smentire i dubbi di ragionevolezza palesati dal giudice *a quo*, la Consulta aveva tra l'altro rammentato come il paragone con il regime di impugnazione operante in sede di esecuzione fosse da ritenersi precluso in forza del fatto «che, mentre nel procedimento di prevenzione è previsto “il ricorso alla Corte d'appello anche per il merito” [...] in quello di esecuzione è previsto solo il ricorso per cassazione»²⁰.

Ebbene, preso atto però che la legittimazione ad appellare risulta espressamente conferita anche al pubblico ministero ed al procuratore generale avverso i provvedimenti di diniego o revoca del sequestro nonché di rigetto della richiesta di confisca, occorre allora chiedersi se il limite al ricorso tracciato dal combinato disposto degli artt. 10 e 27 del “codice antimafia” sia appropriato rispetto alla specifica eventualità di una decisione che applica per la prima volta in appello la misura di prevenzione, pur a fronte dell'esito *lato sensu* liberatorio raggiunto all'esito del primo grado dell'accertamento.

L'esclusione di un sindacato sulla tenuta logica della motivazione appare intuitivamente ancor più inopportuna nell'eventualità in considerazione, posto che l'interessato verrebbe in questa maniera privato dell'unica possibilità di veder esaminate censure riferite all'impianto motivazionale della decisione

²⁰ Così appunto Corte cost., n. 106 del 2015.

che dispone l'ablazione patrimoniale, in maniera ipocrita appunto rispetto alla solenne prescrizione contenuta all'art. 111, co. 6, Cost.

Per altro verso ciò potrebbe forse non bastare a far dubitare della conformità costituzionale di un simile assetto a fronte dell'assenza di un diritto costituzionalmente tutelato ad un riesame nel merito della pronuncia sfavorevole, a meno di non interpretare in maniera estensiva la prescrizione di cui all'art. 14, co. 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici. La conclusione potrebbe però mutare se si considerano le premesse teoriche condivise dalla stessa giurisprudenza di legittimità in tema di riforma peggiorativa in appello del provvedimento assolutorio emesso in primo grado. È infatti noto che secondo la Cassazione «per riformare [in appello] un'assoluzione non basta una diversa valutazione di pari plausibilità rispetto alla lettura del primo giudice, occorrendo invece “una forza persuasiva superiore” capace, appunto, di far cadere ogni ragionevole dubbio» in ordine alla responsabilità dell'imputato, il che si traduce in sede di cognizione in un obbligo di rinnovazione istruttoria ai fini dell'*overturning* in appello del giudizio assolutorio pronunciato in primo grado imposto dall'operatività della presunzione d'innocenza *ex art. 27 Cost.*²¹.

Ebbene, a prescindere dalla reale condivisibilità dell'assunto che collega l'obbligo di rinnovazione al *favor innocentiae*, il sostrato teorico che ispira quell'operazione ermeneutica dovrebbe proiettarsi *mutatis mutandis* anche sull'estensione delle facoltà di impugnazione avverso la decisione che applica la misura di prevenzione per la prima volta in appello. Posto che in quel caso il giudizio in cassazione rappresenterebbe infatti l'unica possibilità offerta per contestare la tenuta logica della motivazione del provvedimento applicativo, sbarrare la strada a qualsiasi censura basata sui vizi dell'apparato giustificativo della decisione emessa dal giudice di secondo grado significherebbe conferire stabilità ad un provvedimento *ab origine* affetto da un pregiudizio genetico di “inaffidabilità” pur in assenza di controlli sufficientemente approfonditi e ri-

²¹ Anche nella cornice del giudizio abbreviato semplice secondo Cass., Sez. un., 19 gennaio 2017, Patalano, in *Guida al dir.*, 19/2017, 84 ss., annotata criticamente proprio in relazione alla deliberata scelta di collegare il dovere di rinnovazione alla presunzione d'innocenza da TESORIERO, *Una falsa garanzia: l'obbligatoria attuazione del contraddittorio nel giudizio abbreviato d'appello*, in *Cass. pen.*, 2017, 3668 ss.

gorosi che sarebbero invece richiesti dalla divaricazione degli esiti tra primo e secondo e grado²².

Per condividere una simile lettura bisognerebbe in verità preliminarmente interrogarsi in ordine alla effettiva riferibilità del *favor innocentiae* sancito in Costituzione anche all'ambito della prevenzione, e va detto al riguardo che la giurisprudenza costituzionale esclude in maniera piuttosto categorica la possibilità di applicare la regola dettata dall'art. 27, co. 2, Cost. ed i relativi corollari al settore in esame²³. Anche la Corte EDU si è poi dimostrata alquanto "tiepida" nel valutare la possibilità di riconoscere una violazione della Convenzione nella parte in cui sancisce che «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata» quando vengono in discussione le misure *praeter delictum*²⁴.

²² Appare a tal proposito quanto mai significativo che la giurisprudenza citata alla nota precedente ravvisi in seguito all'omessa rinnovazione istruttoria proprio il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., che sarebbe tuttavia destinato a rimanere privo di rimedio nella fattispecie qui in esame. Se dunque è vero come ebbe modo di osservare la Consulta nella sent. n. 26 del 2007 che «la previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell'opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, che non avrebbe senso dunque presupporre esatte, equivalendo ciò a negare la ragione stessa dell'istituto dell'appello», d'altro canto ciò non esclude affatto la necessità di poter contestare in maniera effettiva i contenuti della decisione di secondo grado. Più in generale al riguardo ed in senso sostanzialmente conforme a quanto si sostiene, SANTORIELLO, *Il vizio di motivazione tra esame di legittimità e giudizio di fatto*, Torino, 2008, 213 ss.

²³ Si veda dapprima Corte cost., n. 23 del 1964 nonché la successiva Corte cost., n. 76 del 1970, in cui la Corte rimarcò come «le misure di prevenzione, pur implicando restrizioni della libertà personale, non sono connesse a responsabilità penali del soggetto né si fondano sulla colpevolezza, che è elemento proprio del reato». Diffusamente sul tema DOLSO, *Le misure di prevenzione tra giurisprudenza costituzionale e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Arch. pen.*, 2017 (rivista web), 32 ss.

²⁴ Non constano invero precedenti specifici con riferimento al sistema del d.lgs. n. 159/2011. Talvolta i giudici si sono però occupati di alcune misure in parte assimilabili a quelle di cui al codice antimafia. Cfr. in particolare Corte EDU, 12 maggio 2015, *Gogitidze c. Georgia*, § 124-126; nonché Corte EDU, 8 ottobre 2019, *Balsamo c. San Marino*, § 71 ss. In quest'ultimo caso i giudici ritenevano invero l'art. 6 § 2 astrattamente applicabile in presenza di una confisca disposta a seguito di assoluzione, ma ravvisavano in concreto l'insussistenza di qualsivoglia violazione in ragione del fatto che «*the confiscation concerned funds in the applicants' possession which were found to be illicit as a result of crimes not attributed to the applicants, but to third persons*» (§ 74). L'atteggiamento della Corte di Strasburgo pare tuttavia affetto da un'impostazione eccessivamente riduttiva nel momento in cui accetta di valutare l'eventuale violazione della regola sancita dall'art. 6 § 2 della Convenzione solo in rapporto all'esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente ancora pendente o definito con esito liberatorio. *A contrario* è però lecito supporre che la Corte negherebbe la rilevanza della presunzione d'innocenza in presenza di misure di prevenzione patrimoniali del tutto sganciate da un'accusa penale. Si tralascia però così di considerare che la presunzione *de qua* «vale a maggior ragione per soggetti attualmente non (o non ancora coinvolti) in procedimenti penali, quali sono gli indiziati nei procedimenti di prevenzione

In relazione a queste ultime non si rinviene in effetti una regola di giudizio analoga a quella tracciata dall'art. 533 c.p.p., ma la dottrina propende comunque per l'opposta soluzione almeno in relazione a talune delle fattispecie di pericolosità considerate dal d.lgs. n. 159/2011 segnalando correttamente come «il presupposto applicativo delle misure di prevenzione *post delictum*, ossia quelle riferibili ai casi di pericolosità qualificata, non è altro che la responsabilità per la commissione di un reato. Ciò che cambia rispetto al processo penale è infatti solo il *quantum* di prova necessario per giungere alla “condanna” e all'irrogazione della “pena”, *sub specie* della nuova categoria della pena patrimoniale costituita dall'ablazione dell'intero patrimonio di cui direttamente o indirettamente disponga l'indiziato»²⁵, con la conseguenza che anche in questo settore andrebbe dunque riconosciuta piena operatività alla presunzione *de qua* ed ai relativi corollari.

4. *Le ragioni della legalità processuale.* Da ultimo, anche se non certo in ordine di importanza, il limite al ricorso per cassazione in esame risulta difficilmente conciliabile con la perentoria affermazione contenuta in apertura dell'art. 111 Cost., in forza della quale «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge».

Quest'ultima formula rappresenta null'altro che il solenne riconoscimento del principio di legalità processuale, il quale non può che a sua volta «implicare l'esistenza dei corollari della tassatività e della determinatezza» anche per le

ante o praeter delictum. In altre parole, il principio previsto nell'art. 27 comma 2 Cost. (e nell'art. 6 comma 2 CEDU) è lesa ogni volta che un soggetto è sottoposto a sanzione senza un previo, regolare e definitivo accertamento penale». In questi termini, condivisibilmente, ORLANDI, *Procedimento di prevenzione e presunzione d'innocenza*, in *Cass. pen.*, 2019, 964.

²⁵ Così, efficacemente, MAZZA, *La presunzione d'innocenza messa alla prova*, cit., 12. Cfr. però, ORLANDI, *Procedimento di prevenzione e presunzione d'innocenza*, cit., 968 secondo cui la presunzione d'innocenza non potrebbe trovare applicazione in relazione alla confisca di prevenzione disposta a carico di terzi estranei al giudizio di pericolosità. In quest'ultimo caso «non è in gioco un profilo di responsabilità soggettiva, né (come accade nel procedimento applicativo di misure di prevenzione personale) una condotta incauta del proposto ricavabile dalle sue frequentazioni sociali, dal suo stile di vita, dai suoi precedenti». Critico al riguardo però MORELLI, *La prova dei presupposti della confisca preventiva: la violazione della presunzione d'innocenza assume le forme di una programmatica fuga dall'accertamento*, in *Confische e sanzioni patrimoniali nella dimensione interna ed europea*, a cura di Castronuovo, Grandi, Napoli, 2021, 181 ss., secondo cui «è del tutto impossibile prescindere da una fattispecie delittuosa quando si preveda di applicare una misura patrimoniale preventiva».

fattispecie del rito²⁶. Posta questa fondamentale premessa è piuttosto facile cogliere le ragioni dell'inconciliabilità della dizione contenuta all'art. 10, co. 3, d.lgs. n. 159/2011 – almeno nelle oscillanti interpretazioni della giurisprudenza – ed il principio fondamentale immediatamente annunciato dalla norma sul giusto processo. In ragione della sua strutturale genericità la nozione di «violazione di legge» si rivela infatti intrinsecamente inadatta a contenere entro termini accettabili la discrezionalità del giudice, finendo per adempiere alla poco commendevole funzione di «formula di buon senso che lascia le mani libere alla Cassazione di giudicare caso per caso»²⁷.

La miglior prova della veridicità di questa asserzione si rinviene proprio nelle oscillanti affermazioni rese dalla Suprema Corte, per lo più attenta ad ammonire severamente circa le preclusioni cognitive che scaturiscono dall'inciso contenuto nel “codice antimafia”, che altre volte non viene però percepito come un ostacolo a cimentarsi in valutazioni alquanto approfondite circa la serietà dell'impegno motivazionale profuso dai giudici dei gradi precedenti tributando un ossequio solo formale all'ordinamento maggioritario. Ciò dà vita ad un modello di giustizia del caso concreto radicalmente incompatibile con il principio di legalità formale sancito dall'art. 111 Cost. in cui gli spazi cognitivi del giudice di legittimità si dilatano o si restringono a seconda della personale sensibilità dei componenti del Collegio giudicante²⁸.

Ulteriore e significativo elemento a suffragio della insoddisfacente attitudine definitoria della dizione di «violazione di legge» si ricava dal fatto per cui il medesimo concetto era ritenuto pacificamente comprensivo anche del c.d.

²⁶ Così, con ampi richiami alla pertinente giurisprudenza costituzionale, NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in *Arch. pen.*, 2017, 452.

²⁷ Lo ammette proprio in questi termini IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit., 367. Per altro verso non pare privo di fondatezza l'argomento di chi evidenzia che in fondo «la redazione di una motivazione illogica o contraddittoria rappresenta una “violazione di legge”, giacché, quando l'art. 546, co. 1, lett. e), c.p.p. prescrive la “concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata [...]” esige un'esposizione logicamente corretta e, quando essa non lo è, ci troviamo di fronte appunto ad una “violazione [di] legge”». Così, anche con riferimento alla mancata assunzione di una controprova decisiva ex art. 606, co. 1, lett. d), c.p.p., FILIPPI, *Il ricorso in cassazione*, cit., 250-251. *Contra* però, CAPUTO, *Giudizio penale di legittimità*, cit., 18.

²⁸ Per un esempio, con riferimento ad un caso di c.d. travisamento per omissione, cfr. Cass., Sez. VI, 15 giugno 2016, Caliendo, in *Arch. pen.*, 2016 (rivista web), con nota adesiva di FURFARO, *Passi significativi verso effettivi controlli e concrete garanzie nel giudizio di prevenzione*. Correlativamente, anche il sintagma “motivazione apparente” pare affetto da significative incertezze interpretative su cui VALENTINI, *Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio*, cit., 15-16.

vizio di motivazione nel vigore del precedente codice di rito, salvo poi subire un drastico ridimensionamento della sua estensione unicamente in ragione della riorganizzazione sistematica dei vizi denunciabili in Cassazione ad opera del codice del 1988²⁹.

Il quadro tracciato, capace di destare più di qualche perplessità anche in ordine al rispetto della prescrizione contenuta all'art. 101, co. 2, Cost. nel momento in cui finisce appunto per svuotare la legge di qualsiasi reale contenuto precettivo in grado di arginare la discrezionalità dell'interprete, deve dunque essere considerato anche alla luce del diritto di accesso al giudice affermato all'art. 6 della Conv. eur. dir. uomo.

Con specifico riferimento alla materia delle impugnazioni, per quanto la Corte EDU abbia chiarito l'insussistenza in forza del disposto dell'art. 6 di un generale obbligo per gli Stati di istituire giudizi di revisione delle decisioni rese dai propri organi³⁰, è però pacifica la necessità che le procedure di gravame siano comunque strutturate in termini compatibili con gli attributi del giusto processo, e dunque anche con il principio di legalità processuale così come riconosciuto dai giudici di Strasburgo, che non hanno esitato a censurare il carattere eccessivamente vago delle norme del rito quando ciò si ripercuote negativamente sugli spazi difensivi assicurati all'imputato³¹.

Rileva allora a questo riguardo il parallelo con un caso tuttora pendente innanzi alla Corte EDU in attesa di decisione inerente alla conformità al canone di legalità imposto dall'art. 6 della Convenzione del filtro di ammissibilità delle impugnazioni realizzato attraverso il parametro della manifesta infondatezza *ex art. 606, co. 3, c.p.p.*³². Vi sono serie ragioni per dubitare del fatto che

²⁹ In aggiunta ai contributi già citati *supra* alla nota n. 4, si veda FERRUA, *Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione nel nuovo codice di procedura penale*, in *Cass. pen.*, 1990, 964 ss.

³⁰ Testualmente, «*the Court reiterates that it is in the first place for the national authorities, and notably the courts, to interpret domestic law and that the Court will not substitute its own interpretation for theirs in the absence of arbitrariness*». Così, tra le altre, Corte EDU, 16 dicembre 1997, *Tejedor Garcia c. Spagna*, § 31. Ancora, più di recente, Corte EDU, 12 novembre 2002, *Zvolsky e Zvolskà c. Repubblica Ceca*, § 46.

³¹ Corte EDU, 22 giugno 2000, *Coëme e altri c. Belgio*, § 102-103 citata in NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale*, cit., 453. Si veda altresì Corte EDU, 19 ottobre 2005, *Roche c. Regno Unito*, § 116, secondo cui «*the right of access to a court [is] an inherent aspect of the safeguards enshrined in Article 6, referring to the principles of the rule of law and the avoidance of arbitrary power which underlay much of the Convention*».

³² Corte EDU, *Vanaria c. Italia*, ric. n. 67669/09, su cui volendo NICOLICCHIA, *Il caso Vanaria c. Italia davanti alla Corte di Strasburgo: l'inammissibilità del ricorso per cassazione tra garanzie sovranazionali e prospettive de iure condendo*, in *Cass. pen.*, 2017, 894 ss.

una simile limitazione rispetti il requisito della «*legal certainty*», che deve necessariamente caratterizzare lo scrutinio di ricevibilità del gravame nei sistemi nazionali. La «*sécurité juridique*» non potrebbe infatti dirsi adeguatamente preservata qualora si dovesse giungere al convincimento che la normativa nazionale risulti strutturata in maniera tale da attribuire al giudice un sostanziale arbitrio circa l'opportunità di procedere o meno all'esame del gravame in assenza di sufficienti margini di prevedibilità della relativa decisione³³.

È d'altro canto vero che talvolta la Corte di Strasburgo si è dimostrata piuttosto accomodante rispetto a limitazioni dell'accesso all'ultima istanza di giudizio³⁴, per altro verso però, gli stessi giudici hanno correttamente valorizzato le peculiarità del giudizio innanzi alle corti supreme, specie con riguardo all'importanza cruciale delle decisioni rese dall'autorità collocata al vertice dei gradi di impugnazione in rapporto alla posizione dell'accusato³⁵.

Queste considerazioni risultano estensibili anche al tautologico concetto di «violazione di legge» che, sebbene senz'altro sorretto da un'elaborazione teorico-dogmatica più solida e risalente rispetto a quella che caratterizza invece l'attributo della «manifesta infondatezza» oggetto del caso ancora in attesa di decisione da parte del giudice europeo, come si è visto poco sopra comunque non riesce a circoscrivere con sufficiente certezza e prevedibilità gli esatti confini del sindacato della Corte Suprema e, conseguentemente, espone il concreto esercizio del diritto di critica a pericolose oscillazioni interpretative. Ciò rischia in ultima analisi di tradire il più profondo significato della verifica di legittimità e di svilire così la stessa funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione dall'art. 65 ord. giud., funzione che andrebbe individuata anche in un insostituibile controllo inteso come revisione diretta a sindacare il buon governo dei criteri logico-giuridici di inferenza probatoria operato da parte di

³³ Cfr. ancora Corte EDU, *Coëme e altri c. Belgio*, cit., § 101.

³⁴ Corte EDU, 15 settembre 2016, *Trevisanato c. Italia*, § 34, in cui si legge che, ai fini della verifica del rispetto del diritto di accesso al giudice, si deve tenere conto «del ruolo che svolge [nell'ordinamento nazionale] la Corte di cassazione, dato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose che per un appello».

³⁵ Ad esempio, la Corte di Strasburgo ha censurato la previsione che attribuiva al giudice di legittimità ceco il potere di esaminare il ricorso avverso decisioni rese in primo grado e confermate in appello solo in presenza di «*a point of crucial legal importance*», stigmatizzando il sostanziale arbitrio che caratterizzava la decisione circa la sussistenza di un requisito strutturato in termini eccessivamente vaghi. In questi termini Corte EDU, 12 novembre 2002, *Beles e altri c. Repubblica Ceca*, § 63 ss.

un organo immune ad ogni possibile forma di condizionamento che potrebbe invece più facilmente interessare il giudice del fatto³⁶.

³⁶ DELL'ANNO, *Vizio di motivazione e controllo della cassazione penale*, Padova, 2015, 5 ss.; VALENTINI, *Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio*, cit., 127-128. Conformemente anche FILIPPI, *Il ricorso in cassazione*, cit., 251, il quale chiosa evidenziando che «il controllo logico, e non soltanto giuridico, da parte della Suprema Corte costituisce la più autorevole verifica sui beni costituzionali della legittimità e razionalità della motivazione». Sul tema diffusamente anche IASEVOLI, *La Cassazione penale 'giudice dei diritti'. Tra chiusura al fatto e vincolo del precedente*, Napoli, 2018, 44 ss., dove peraltro si lega espressamente la funzione dell'art. 111, co. 7, Cost. al canone del *favor rei*.